

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili
Dipartimento 7 – Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali

ISTITUZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE
QUALIFICAZIONI E DELLE COMPETENZE



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Sistema Regionale di certificazione delle competenze.....	5
3. Il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria.....	7
4. Gestione e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze.....	17
4.1 Il Gruppo Tecnico Repertorio.....	18
4.2 Proposte di modifica e/o integrazione da apportare al Repertorio.....	19
5. Funzioni d'uso del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze e percorso per la costruzione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze	20

Allegato 1 – Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria

Istituzione del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria

1. Premessa

La **Legge 28 giugno 2012, n. 92** (cosiddetta "*Legge Fornero*"), recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha fornito una prima definizione di apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo **formale, non formale e informale** lungo l'intero arco della propria vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze. Nel fare ciò la Legge ha anche stabilito che le politiche connesse siano determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le Regioni e le autonomie locali ed il confronto con le parti sociali. In attuazione di quanto richiesto dalla L. 92/2012, è stato approvato il **Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13** sulla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

L'evoluzione della normativa italiana in materia risponde alle raccomandazioni europee che negli anni sono state emanate (Europass, EQF, ECVET, EQARF, etc.) e che nella Raccomandazione del Dicembre 2012 sulla validazione degli apprendimenti¹ trovano una sintesi per la definizione in tutti gli Stati Membri dei servizi di validazione delle competenze entro il 2018. Lo stimolo ad attuare le Raccomandazioni arriva anche attraverso lo strumento dei Fondi Strutturali, in particolare attraverso la declinazione delle Condizionalità ex ante per la Programmazione 2014-2020.

La Condizionalità 10.3 - Apprendimento permanente, di cui all'Allegato XI del Regolamento UE 1303/2013, prevede infatti tra i criteri di adempimento "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE". La valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità ex ante applicabili, che richiedono una responsabilità del livello nazionale, è contenuta nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 ed evidenzia, in relazione alla Condizionalità 10.3, l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Il D. Lgs. n. 13/2013, in linea con quanto stabilito dalla UE, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la valorizzazione degli apprendimenti non formali, informali e gli standard minimi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le principali innovazioni introdotte dal D. Lgs. 13/2013 si sintetizzano nei seguenti punti:

- a) Descrizione di un elenco di definizioni in materia di **certificazione degli apprendimenti non formali e informali**;
- b) Definizione di un insieme di elementi minimi sul **Sistema Nazionale di certificazione delle competenze**;
- c) Definizione degli **standard minimi di Processo, Attestazione e Sistema**;

¹ La Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01), prevede l'istituzione entro il 2018 di modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di ottenere una **convalida delle conoscenze, abilità e competenze** acquisite mediante l'**apprendimento non formale e informale**, e ottenere una **qualifica completa o una qualifica parziale, sulla base della convalida** di esperienze di apprendimento non formale e informale.

d) **Istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.**

La costituzione del Repertorio nazionale rappresenta il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze. Esso è composto dall'insieme dei repertori già esistenti e sinora codificati dalle istituzioni titolari delle qualificazioni², ma nel tempo dovrà essere sottoposto ad un lavoro di progressiva standardizzazione descrittiva in modo da consentire maggiore permeabilità tra sistemi e riconoscimento dei crediti.

In un'ottica di creazione di tale riferimento unitario a livello nazionale, i Repertori contenenti i titoli di istruzione, di Istruzione e Formazione Professionale e le qualificazioni professionali risponderanno ai seguenti standard minimi:

- a) Identificazione dell'ente pubblico titolare del Repertorio;
- b) Identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) Referenziazione, ove possibile, alle classificazioni ATECO e CP ISTAT;
- d) Referenziazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni realizzata attraverso la formale inclusione nel processo nazionale di referenziazione.

La Conferenza Stato-Regioni in data 22 gennaio 2015 ha siglato l'**Intesa** sullo schema di decreto interministeriale MLPS-MIUR concernente la "Definizione di un quadro operativo per il **riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze**, nell'ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". L'Intesa, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di **individuazione e validazione e di certificazione delle competenze** di titolarità regionale, si pone l'obiettivo da un lato di favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni, al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo, e dall'altro di ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

L'Intesa, in particolare, definisce i seguenti elementi essenziali:

- nell'ambito del Repertorio Nazionale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013, viene istituito e reso operativo un Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali;
- tale Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento unitario a livello nazionale sia per la correlazione tra qualificazioni simili tra loro per contenuti professionali e per la loro progressiva standardizzazione, sia per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (art. 3);
- le qualificazioni professionali rilasciate dalle Regioni e P.A. vengono incluse nel Repertorio nazionale in virtù del rispetto dei requisiti standard di cui all'art. 8 del D. Lgs. 13/2013, e proprio per questo hanno valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale; sono inoltre rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la

²MIUR, MLPS, MISE, Regioni, con l'aggiunta delle Qualificazioni definite per l'Apprendistato secondo quanto definito dal Testo Unico sull'Apprendistato, D. Lgs. 167/2011.

referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli dell'EQF (art. 1);

- Vengono inoltre individuati i riferimenti operativi per gli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (art. 5);
- Vengono individuate tre funzioni da presidiare per l'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (art. 7), ovvero: a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze; b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative, sia con riferimento agli aspetti procedurali e di metodo; c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
- Il provvedimento prevede anche due modelli di attestazione di riferimento nazionale, da rilasciare sia in esito al processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali ed informali, sia in esito alla procedura di certificazione delle competenze (allegati 6-7).

Un punto fermo sancito dall'intesa riguarda l'oggetto delle procedure di certificazione realizzate dalle Regioni, ovvero, **oggetto di certificazione** sono le competenze riferite a qualificazioni associate al **Quadro nazionale**, riferimento per il riconoscimento e la spendibilità delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo.

L'Intesa prevede che, a partire dalla data della stipula, le Regioni abbiano 12 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi di Formazione Professionale alle specifiche tecniche del Quadro nazionale operando sui **sistemi informativi**, sulle **procedure e metodologie di attestazione finale**, sulla **composizione delle Commissioni d'esame** nonché sulla creazione di **servizi per i cittadini** per garantire il diritto di veder validate e certificate le competenze comunque acquisite.

L'intesa ha trovato attuazione attraverso la firma congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del **Decreto 30 giugno 2015** "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." (GU Serie Generale n.166 del 20-7-2015).

2. Sistema Regionale di certificazione delle competenze

In linea con l'evoluzione del quadro nazionale - che ha avuto rilevanti ricadute sul modello complessivo di governo dello sviluppo delle regioni - anche la Regione Calabria sta attuando un profondo mutamento che investe sia il sistema di programmazione delle politiche regionali sia, più nello specifico, il sistema di *governance* delle politiche per il lavoro, l'occupabilità e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Pertanto, contestualmente alla programmazione di interventi volti al miglioramento dell'occupazione, ed in coerenza con le politiche di *Lifelong Learning* a livello europeo e nazionale, la Regione Calabria si sta dotando di un proprio sistema di certificazione delle competenze comunque acquisite, inserendosi nella traiettoria che altre Regioni italiane (Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, etc.) hanno già percorso.

La Regione ha deciso di valorizzare al massimo la collaborazione con le altre regioni attraverso lo scambio di esperienze e materiali tecnici e a tal fine ha sancito un programma di cooperazione